

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE

Il presente Contratto viene stipulato tra:


SASOL Italy S.p.A. con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani 20; Partita IVA 04758570826, codice fiscale 00805450152, iscritta nel Registro delle imprese di Milano, capitale sociale di Euro 22.600.000 € i.v., rappresentata da Ing. Filippo Carletti nella sua qualità di Amministratore Delegato (di seguito indicata come **Venditore**) Codice PSV: 00125,

....., Codice Fiscale e Partita IVA n.
..... con sede legale in iscritta nel Registro delle imprese di, capitale sociale di Euro € i.v., rappresentata da nella sua qualità di (di seguito indicata come **Acquirente**) Codice PSV:

(SASOL Italy S.p.A. e sono congiuntamente definiti come "**Parti**", e individualmente come "**Parte**")

Premesso che:

- Ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7 della legge 21 luglio 2009, n. 99 è stato emanato il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (d seguito "D.Lgs 130/10") recante misure finalizzate a rendere il mercato del gas naturale maggiormente concorrenziale anche attraverso l'implementazione di nuova capacità di stoccaggio
- Il D.Lgs 130/10 prevede che i soggetti definiti come soggetti investitori dall'articolo 5 comma 1 lettera b) numeri 1 e 3 selezionati a seguito della procedura concorrenziale di cui all'articolo 6, comma 5 del medesimo decreto, possano chiedere al GSE di usufruire fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove capacità di stoccaggio e per un periodo comunque non superiore a 5 (cinque) anni, di servizi definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito "AEEG") che comprendano la possibilità, per quantità massime corrispondenti alle quote della nuova capacità di stoccaggio non ancora entrata in esercizio e loro assegnata ai sensi dell'articolo 7 del predetto decreto, (i) di consegnare il gas naturale nel periodo estivo ed averlo riconsegnato nel successivo periodo invernale e (ii) almeno per il primo anno termico successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 130/10, di avere riconosciuta la differenza, se positiva, tra le quotazioni del gas naturale nel periodo invernale e nel periodo estivo del medesimo anno termico;
- L'AEEG ha emanato la deliberazione ARG/gas 4 novembre 2010, n. 193 ("Del. 193/10") definendo il servizio di stoccaggio virtuale erogato dal GSE nonché i criteri per l'assegnazione del servizio e la definizione del relativo corrispettivo in attesa dell'entrata in esercizio della nuova capacità di stoccaggio come definita dall'articolo 5, commi 3 e 4 del D.Lgs.130;
- La Del. 193/10 definisce la capacità di stoccaggio oggetto delle Misure Transitorie Fisiche ("CA"), come quella capacità di stoccaggio che, con riferimento ad un soggetto investitore industriale e ad un determinato anno stoccaggio è oggetto delle misure transitorie ed è ridotta in proporzione alla quota della capacità di stoccaggio finanziata in operatività all'inizio del mese di aprile dell' anno di stoccaggio 2012-2013;
- Al fine di promuovere la liquidità del mercato all'ingrosso del gas naturale, le Misure Transitorie Fisiche prevedono l'obbligo, per i soggetti investitori aderenti, di offrire in vendita nei sistemi di negoziazione gestiti dal GME i quantitativi di gas naturale agli stessi resi disponibili nel periodo invernale nell'ambito delle suddette misure.



- L'AEEG ha emanato la deliberazione 67/2012/R/Gas ("Del. 67/12") con la quale ha approvato la proposta del GME che consente ai soggetti investitori aderenti ai sensi del D.Lgs.130/10, la facoltà di adempiere all'obbligo di offerta delle quote gas rese disponibili dagli stoccatore virtuali abbinati nel periodo Invernale ottobre-marzo tramite piattaforma di negoziazione P-GAS – comparto Ex Dlgs 130/10;
- Il Venditore, in qualità di soggetto investitore aderente, ha offerto in vendita sulla P-GAS – comparto Ex Dlgs 130/10, mediante contratto mensile alle condizioni e termini come di seguito riportate nel presente contratto, le quote di gas naturale del suddetto soggetto investitore aderente rese disponibili dallo Stoccatore virtuale abbinato per il periodo 1 ottobre 2012 – 31 marzo 2013;
- L'Acquirente, soggetto ammesso ad operare sulla P-GAS, ha chiesto al Venditore di operare nel Book di negoziazione gestito dal GME e risultando aggiudicatario del volume di gas naturale indicato nel prosieguo durante il periodo definito al successivo articolo 3, si è impegnato irrevocabilmente ad acquistare, pagare e ritirare dal Venditore al PSV tali quantitativi di gas riportati nel presente contratto, alle condizioni e modalità come sotto riportate;
- Ambo le Parti sono utenti di Snam Rete Gas e sono abilitate ad operare al Punto di Scambio virtuale per tutto il periodo di fornitura e dispongono degli strumenti necessari per effettuare ciascuna transazione in esecuzione degli obblighi di consegna e prelievo di gas naturale previsti nel presente contratto;
- Le modalità operative per l'emissione delle offerte di vendita da parte del Venditore e la successiva accettazione da parte dell'Acquirente (Transazioni) al PSV saranno quelle previste dalle procedure operative in vigore contenute nel Manuale PSV;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Le Parti concordano quanto segue:

1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente CONTRATTO.

2 Definizioni

"Acquirente": indica la Parte che agisce in qualità di compratore del Gas Naturale reso disponibile dall'altra Parte al PSV.

"AEEG": indica l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.

"Book di negoziazione": luogo di P-Gas, accessibile all'Acquirente, in cui il Venditore può pubblicare le offerte di vendita di uno o più contratti GME abbinabili nella sessione di negoziazione e l'Acquirente può pubblicare le offerte di acquisto di uno o più contratti GME abbinabili nella sessione di negoziazione.

"Codice di Rete": indica il codice di rete di SNAM approvato secondo le modalità della delibera AEEG n. 75/03, come di volta in volta modificato ed integrato.

"Gas Naturale": la miscela di idrocarburi e gas non combustibili, allo stato gassoso, estratti dal sottosuolo allo stato naturale, separatamente o unitamente ad idrocarburi liquidi, oggetto del presente Accordo e conforme alle specifiche tecniche e di qualità individuate dal Codice di Rete.

"Giorno Gas": si intende il periodo di 24 ore consecutive avente inizio alle 06:00 di ciascun giorno e termine alle 06:00 del giorno successivo, con riferimento al fuso orario dell'Europa Centrale (CET).

"GME": indica il Gestore dei Mercati Energetici.

Il Punto di Consegna è il PUNTO DI SCAMBIO VIRTUALE (PSV).

7 Prezzo Contrattuale

Il gas venduto dal Venditore verrà fatturato all'Acquirente al seguente prezzo:

P = Euro/MWh 100% Take or Pay (TOP)

In ogni caso il Prezzo è da considerarsi escluso di IVA e di ogni altra imposta o tassa sulla somministrazione e consumo o uso di gas che dovranno essere aggiunti, se dovuti, secondo le vigenti normative fiscali

Saranno da considerarsi aggiuntive tutte le variazioni che potranno essere introdotte dal trasportatore Snam Rete Gas.

8 Modalità di fornitura e operatività al PSV

- 8.1 Gli obblighi del Venditore e dell'Acquirente relativi alla fornitura ed al ritiro del Gas Naturale includono, senza limitazioni, la piena conformità agli obblighi ed ai requisiti indicati nel Contratto PSV, nel Manuale PSV e nel Codice di Rete, come di volta in volta modificati od integrati.
- 8.2 Le Parti si impegnano a mantenere la qualifica/abilitazione ad operare al PSV per tutto il periodo di durata e validità del presente accordo, e dichiarano di essere in grado, conseguentemente, di dare attuazione alle reciproche obbligazioni sottese al presente Contratto.
- 8.3 Le modalità operative per l'emissione delle Transazioni da parte del Venditore e la successiva accettazione da parte dell'Acquirente saranno quelle previste dalle procedure operative del PSV. Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo Forza Maggiore:
- 8.3.1 Il Venditore s'impegna ad emettere, su base settimanale, le Transazioni per la Quantità Nominata entro le 15.00 del secondo giorno lavorativo precedente l'inizio del Periodo della Fornitura al PSV come specificato nel presente Contratto, da parte dall'Acquirente, in conformità alle procedure operative del PSV.
- 8.3.2 L'Acquirente si impegna ad accettare con le modalità previste dalle procedure operative del PSV tali "Transazioni" qualora risultino conformi alla Quantità Nominata e siano state emesse dal Venditore entro i termini temporali sopra specificati.
- 8.3.3 L'Acquirente si impegna ad accettare con le modalità previste dalle procedure operative del PSV tali "Transazioni" qualora risultino conformi alla Quantità Nominata e siano state emesse dal Venditore entro i termini temporali sopra specificati.
- 8.3.4 Qualora l'Acquirente non accetti le Transazioni correttamente emesse dal Venditore ricorrerà un'ipotesi di under acceptance e il Venditore avrà diritto ad emettere fattura per le quantità non accettate. In tale caso l'Acquirente sarà tenuto al pagamento di un importo pari al prodotto della Quantità Nominata non ritirata al PSV moltiplicato per il Prezzo Contrattuale nei termini e nei modi previsti all'articolo 12. Resta in ogni caso fermo il diritto del Venditore al risarcimento di ogni ulteriore spesa e/o costo documentabile sostenuto a causa dell'inadempimento dell'Acquirente.
- 8.3.5 Qualora il Venditore non emetta la Transazione entro i termini temporali precedentemente stabiliti, il gas oggetto di tale Transazione verrà ritenuto non consegnato da parte del Venditore e ricorrerà pertanto un'ipotesi di under delivery. Qualora il Venditore emetta la Transazione entro le ore 14.00 del giorno di consegna, e l'Acquirente accetti comunque la Transazione entro tale termine, il gas oggetto di tale Transazione verrà ritenuto consegnato da parte del Venditore e pertanto non ricorrerà l'ipotesi di under delivery.

In caso di under delivery, il Venditore sarà tenuto al pagamento all'Acquirente di un importo pari al prodotto della Quantità Nominata non consegnata al PSV moltiplicato per il Prezzo Contrattuale nei termini e nei modi previsti all'articolo 12. Resta in ogni caso fermo il diritto dell'Acquirente al risarcimento di ogni ulteriore spesa e/o costo documentabile sostenuto a causa dell'inadempimento del Venditore.

- 8.3.6 Qualora il Venditore emetta una Transazione per un quantitativo superiore alla Quantità Nominata (overdelivery), l'Acquirente ha l'obbligo di rifiutare la Transazione e notificare al Venditore la necessità di emettere una nuova Transazione per un quantitativo pari alla Quantità Nominata ai sensi del presente Contratto (di seguito "Nuova Transazione"). Se la Nuova Transazione:
- (i) viene emessa dal Venditore entro le ore 14.00 del giorno di consegna, ed accettata dall'Acquirente entro i termini previsti dal PSV, la fatturazione e i pagamenti inerenti la Quantità Nominata ai sensi Contratto avverranno nei termini e secondo le modalità previste all'articolo 12; ovvero se
 - (ii) non viene emessa dal Venditore entro le ore 14.00, nulla sarà dovuto al Venditore dall'Acquirente per la Transazione e il Venditore dovrà corrispondere all'Acquirente un importo pari al prodotto della Quantità Nominata non consegnata al PSV moltiplicata per il Prezzo Contrattuale nei termini e nei modi previsti all'articolo 12 ovvero se
 - (iii) nonostante venga emessa dal Venditore entro termini temporali compatibili con l'accettazione dell'Acquirente in conformità con le tempistiche definite ai punti (i) e (ii) sopracitati, non venga accettata dall'Acquirente entro i termini previsti dal PSV, l'Acquirente dovrà corrispondere al Venditore un importo pari al prodotto della Quantità Nominata non ritirata al PSV moltiplicata per il Prezzo Contrattuale nei termini e nei modi di cui al punto precedente.
- 8.3.7 In ogni caso le Parti si impegnano a cooperare in buona fede, affinché i rispettivi obblighi contrattuali vengano soddisfatti e vengano minimizzati eventuali danni per le Parti. In particolare: (i) le Parti si informeranno prontamente a vicenda in relazione ad errori o ritardi nell'emissione delle Transazioni; (ii) qualora il Venditore abbia emesso una Transazione per volumi non corretti e l'Acquirente le abbia erroneamente accettate, le Parti si impegnano a porre prontamente rimedio all'errore, anche attraverso la nomina di volumi incrementali o in riduzione delle quantità pattuite nel giorno stesso.

9 Forza Maggiore

- 9.1 Un evento di forza maggiore significa ogni evento, atto, fatto o circostanza non direttamente imputabile alla Parte che la invoca, che non sia possibile prevedere o impedire usando la dovuta diligenza applicabile in condizioni o circostanze simili, e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni di cui al Contratto ("Evento di Forza Maggiore").
- 9.2 Qualora si verifichi un Evento di Forza Maggiore che Impedisca ad una Parte di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal Contratto, ciò non inciderà sulla validità del Contratto medesimo.
- 9.3 La Parte affetta dall'Evento di Forza Maggiore sarà esonerata da responsabilità e non sarà considerata inadempiente alle obbligazioni previste a suo carico dal Contratto per tutto il tempo e nella misura in cui l'adempimento delle obbligazioni a suo carico sia reso impossibile dall'Evento di Forza Maggiore a condizione che
- 9.3.1 comunichi all'altra Parte, entro 24 ore dall'accadimento l'Evento di Forza Maggiore verificatosi, l'indicazione delle sue circostanze, della sua natura, i suoi effetti e la sua probabile durata;
 - 9.3.2 comunichi all'altra Parte tutte le possibili azioni poste in essere per ovviare all'Evento di Forza Maggiore o limitarne le conseguenze;



9.3.3 comunichi tempestivamente all'altra Parte la cessazione dell'Evento di Forza Maggiore;

9.3.4 ponga in essere quanto ragionevolmente possibile per minimizzarne gli effetti sul presente Contratto,

il tutto senza pregiudizio degli obblighi e dei diritti maturati a carico delle Parti fino al verificarsi dell'Evento di Forza Maggiore che abbia determinato, in tutto o in parte, il mancato adempimento delle obbligazioni previste ai sensi del presente Contratto.

Resta comunque inteso che detta Parte dovrà adottare tempestivamente tutte le misure in suo potere al fine di rimuovere l'impedimento.

9.4 La Parte non affetta dall'Evento di Forza Maggiore avrà il diritto di sospendere l'adempimento degli obblighi su di essa gravanti nella stessa misura in cui gli obblighi gravanti sulla Parte affetta dall'Evento di Forza Maggiore non siano adempiuti a causa dello stesso.

9.5 Ai sensi del presente Contratto, gli Eventi di Forza Maggiore includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

(a) eventi naturali, scioperi generali, sabotaggi, terremoti, frane, slavine, guerre, inondazioni, atti di terrorismo;

(b) impedimenti o sospensioni tecniche del Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV), che impediscano ad una delle Parti di adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto;

(c) Leggi, norme e regolamenti emanati da qualunque autorità pubblica che abbiano un impatto tale da impedire in maniera integrale l'adempimento dell'obbligazione di una delle Parti;

Non sono per contro considerati Eventi di Forza Maggiore, in via indicativa e non tassativa: insolvenza o assoggettamento a procedura concorsuale e scioperi a carattere locale o aziendale.

9.6 Qualora l'impossibilità totale di adempiere alle proprie obbligazioni derivante dall'evento di Forza Maggiore si protragga per un periodo eccedente 7 giorni consecutivi o un periodo di 30 giorni complessivi, ciascuna Parte avrà diritto di recedere senza oneri dal presente Contratto, previo preavviso scritto di 10 giorni.

10 Durata e Risoluzione

10.1 Fermo restando quanto previsto al successivo comma, il presente Contratto potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. su semplice dichiarazione scritta a mezzo raccomandata della Parte che intenda avvalersi della causa di risoluzione, nei seguenti casi

- o omesso, parziale, o ritardato pagamento da parte dell'Acquirente degli importi fatturati dal Venditore decorsi i termini previsti all'art. 12.3;
- o mancato o invalido rilascio o costituzione della garanzia eventualmente richiesta secondo quanto stabilito all'articolo 14 che segue, ovvero in caso di mancata ricostituzione della somma garantita dalla medesima a seguito della escussione della garanzia, in tutto o in parte, ad opera del Venditore;
- o inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione nei confronti di una delle Parti e la cui istanza non venga revocata o ritirata entro 15 giorni dalla sua presentazione;
- o una Parte versi in stato di insolvenza o è stata iscritta nel registro dei protesti e sottoposta a procedure esecutive, comunque, o comunque sia stata fatta richiesta o presentata istanza per la dichiarazione di fallimento di una Parte, o per l'apertura di altra procedura concorsuale, anche stragiudiziale, a carico di una Parte ovvero per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e tali istanze non vengano revocate o ritirate entro 15 giorni dalla loro presentazione;
- o mancato pagamento di fatture;
- o perdita della titolarità della qualifica/abilitazione prevista all'art. 8.2 del presente Contratto.

10.2 Tutto quanto precede lascia impregiudicati e fermi i diritti e le facoltà che ciascuna Parte possa vantare nei confronti dell'altra Parte al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento dell'altra Parte agli obblighi assunti con il presente Contratto. Per chiarezza le Parti concordano espressamente che la sospensione temporanea, totale o parziale dell'emissione delle Transazioni al PSV non imputabile alle Parti, non comporterà alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del presente Contratto.

11 Modalità Amministrative e fiscali

- 11.1 Il presente Contratto, avente per oggetto prestazioni soggette ad IVA, sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, comma 2, D.P.R. n. 131/86. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
- 11.2 Le fatture relative ai corrispettivi di cui all'art. 9, saranno assoggettate ad IVA all'aliquota vigente alla data di effettuazione dell'operazione ai sensi del D.P.R. n. 633/72..
- 11.3 Sarà onere dell'Acquirente comunicare in forma scritta, prima dell'inizio della fornitura, eventuali situazioni che prevedano l'applicazione di aliquote IVA diverse da quella normalmente applicata alla fornitura di gas della tipologia di quella oggetto del presente Contratto ovvero il non assoggettamento all'imposta.

12 Termini e modalità di fatturazione e pagamento

- 12.1 Il Venditore emetterà fattura all'Acquirente su base mensile, per il totale della Quantità Nominata resa disponibile al PSV in ciascun mese nel corso del Periodo di Fornitura, entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello della consegna. Le fatture così emesse saranno validamente anticipabili/trasmissibili dal Venditore all'Acquirente a mezzo fax e/o e-mail, così come indicato nel Contratto all'articolo 16.3
- 12.2 L'Acquirente è tenuto al pagamento della fattura a mezzo bonifico bancario con data valuta e contabile per il beneficiario entro il 15 del mese successivo al mese di fornitura. In caso di scadenza della fattura ricadente nei giorni di sabato, domenica, o altro giorno festivo, il termine di scadenza ricade nel primo giorno lavorativo seguente. Il pagamento della fattura, se avviene entro i termini di scadenza, presso i soggetti e con le modalità sopraindicate dal Venditore, libera immediatamente l'Acquirente dai suoi obblighi. Qualora il termine temporale per la emissione delle fatture non sia stato rispettato, fermo tutto quanto sopra indicato, la scadenza del relativo pagamento sarà posticipata di un numero di giorni equivalenti al numero di giorni di ritardo relativi all'emissione della fattura.
- 12.3 Qualora l'Acquirente contesti in buona fede gli importi fatturati, lo stesso dovrà comunicare per iscritto al Venditore i motivi della contestazione entro il termine di pagamento di cui al comma precedente e sarà tenuto a pagare gli importi fatturati calcolati nei successivi termini stabiliti dalle Parti.
- 12.4 Fermo restando l'integrale obbligo di fatturazione dei corrispettivi, nell'ipotesi in cui in relazione ad un periodo di fatturazione sussistano tra le Parti posizioni di debito e posizioni di credito, le Parti concordano di procedere alla compensazione delle rispettive posizioni al fine di procedere al pagamento delle eventuali posizioni a credito residue a seguito della compensazione medesima.

13 Ritardo nei pagamenti

- 13.1 In caso di ritardato pagamento delle fatture non dovuto a manifesti errori materiali o di calcolo il Venditore addebiterà all'Acquirente inadempiente interessi moratori per ogni giorno di ritardo sugli importi fatturati in misura pari al tasso Euribor 365 con scadenza ad un mese maggiorato di 3 (tre) punti percentuali e comunque ad un tasso non superiore al tasso massimo consentito dalla normativa antiusura applicabile al momento della scadenza della fattura e relativo alla categoria di riferimento, salvo il risarcimento del maggior danno. Per la determinazione del tasso si farà riferimento alla tabella pubblicata dal quotidiano "Il Sole 24 ORE" a cura dell'ABI - Associazione Bancaria Italiana; in caso di cessata

pubblicazione dei parametri di riferimento di cui sopra saranno individuati criteri alternativi equivalenti.


- 13.2 In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture il Venditore si riserva, ai sensi dell'art. 1194 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura in via preventiva degli interessi maturati alla data dell'incasso, e successivamente al capitale, indipendentemente dall'eventuale imputazione difforme indicata dall'Acquirente all'atto del pagamento.
- 13.3 In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento degli importi dovuti dall'Acquirente al Venditore ai sensi del presente Contratto e qualora tale mancato o ritardato pagamento si protragga per un periodo superiore a 7 (sette) giorni dalla prevista data di pagamento, e ferma restando l'applicazione degli interessi di mora e il risarcimento del danno ulteriore, il Venditore si riserva il diritto di sospendere l'esecuzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1460 c.c., dandone preventiva comunicazione scritta all'Acquirente, con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni (termine di preavviso che è considerato congruo dalle Parti). In ogni caso, decorsi 10 (dieci) giorni dalla data della sospensione senza che l'Acquirente abbia effettuato i pagamenti dovuti, è facoltà del Venditore risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. La mancata attivazione da parte del Venditore delle facoltà di sospensione e/o risoluzione del Contratto nei termini minimi di cui al presente paragrafo non comporteranno mai in nessun caso la perdita definitiva di tali facoltà da parte del soggetto beneficiario

14 Garanzia

- 14.1 E' facoltà del Venditore richiedere all'Acquirente di volta in volta in relazione al Contratto, il rilascio di una fideiussione bancaria ovvero, a propria esclusiva discrezione, di altri strumenti di garanzia (parent company guarantee, etc) e, che dovrà essere rilasciata in favore del Venditore in conformemente al testo di cui all'Allegato B (di seguito "Garanzia") per un importo così come specificato nel Contratto. Tale garanzia dovrà essere rilasciata da un soggetto di primario standing creditizio il cui nominativo sia stato previamente comunicato ed esplicitamente approvato dalla parte richiedente. Salvo diverso accordo fra le Parti, la Garanzia dovrà inoltre essere valida per un periodo non inferiore all'ultima data di pagamento aumentata di 90 giorni. Se richiesta, la Garanzia dovrà infine essere resa disponibile alla parte richiedente entro 30 giorni di calendario dalla data di conclusione del Contratto. Trascorso inutilmente tale termine, il Venditore avrà la facoltà di risolvere in ogni momento il presente Contratto, fatto salvo il diritto del Venditore a richiedere il risarcimento dei danni subiti ai sensi del precedente art. 10.
- 14.2 Qualora la Garanzia, consegnata dall'Acquirente al Venditore ai sensi del presente articolo venga escussa, in tutto o in parte, dal Venditore nel corso del termine di durata del presente Contratto, l'Acquirente sarà tenuto a ricostituire la Garanzia fino ad un importo pari al suo originario ammontare, entro e non oltre cinque (5) giorni dal ricevimento di apposita richiesta scritta in tal senso da parte del Venditore. Trascorso inutilmente tale termine, il Venditore avrà la facoltà di risolvere in ogni momento il presente Contratto, fatto salvo il diritto del Venditore a richiedere il risarcimento dei danni subiti ai sensi del precedente art. 10.

15 Modifiche del Contratto

- 15.1 Qualsiasi modifica o rinuncia ai sensi del Contratto potrà avvenire esclusivamente in forma scritta, mediante atto debitamente sottoscritto da entrambe le Parti.
- 15.2 Qualora, a seguito di provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti si renda necessaria l'integrazione del Contratto e/o la sostituzione di una o più clausole dello stesso, le Parti provvederanno a formulare le conseguenti clausole integrative e/o modificative del presente Contratto, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta ricezione della notizia. In particolare, le Parti si danno reciprocamente atto che, ove, in conseguenza di sopravvenuti provvedimenti emanati dalle Autorità competenti, il presente Contratto risultasse in tutto od in parte invalido, inefficace, o comunque incompatibile con



le condizioni obbligatoriamente imposte, provvederanno a negoziare nei tempi indicati un nuovo Contratto, definendo nuove condizioni tecnico – economiche sul presupposto dell'equo contemperamento dei reciproci interessi. Nell'ipotesi in cui le Parti non pervengano ad un accordo nei tempi stabiliti, ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Contratto tramite comunicazione scritta all'altra Parte, con efficacia a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene esercitata detta facoltà, senza oneri, obblighi o responsabilità, fatto salvo l'obbligo per entrambe le Parti di adempiere regolarmente agli obblighi sorti antecedentemente alla data del recesso. Lo scioglimento del Contratto ai sensi del presente articolo determinerà lo scioglimento delle Transazioni PSV ancora in essere fra le Parti, che liquideranno finanziariamente il valore di mercato (fair value) complessivo in essere.

16 Documentazione e Comunicazioni

- 16.1 Le Parti si impegnano a scambiarsi, a propria cura e spese, su semplice richiesta o con le scadenze fissate, ogni documentazione necessaria all'esecuzione del presente Contratto.
- 16.2 Ogni comunicazione o notifica fra le Parti relativa al presente Contratto si intenderà validamente effettuata al momento del ricevimento, in caso di spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ed anticipata a mezzo telefax e/o e-mail, nel momento in cui il mittente abbia avuto conferma del ricevimento della stessa.
- 16.3 Tutte le comunicazioni tra le Parti ai sensi del presente Accordo saranno fatte per iscritto e verranno considerate validamente effettuate se inviate a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica, agli indirizzi di seguito indicati:

SASOL Italy S.p.A.
Viale E. Forlanini, 23
20134 – Milano
Comunicazioni Commerciali e Logistica
Att.ne: Sebastiano Durante
Tel: +39 3351849736
Fax: +39 0250907607
e-mail: sebastiano.durante@it.sasol.com

Comunicazioni Fatture
Att.ne: Marisa Pantisano
Tel: +39 0258453464
Fax: +39 0258453445
e-mail: marisa.pantisano@it.sasol.com / contabilita.fornitori@sasolitaly.telecompost.it

.....
.....
.....
Comunicazioni Commerciali e Logistica
Att.ne:
Tel:
Fax:
e-mail:
Comunicazioni Fatture
Att.ne:
Tel:
Fax:
e-mail:

- 16.2 Tali comunicazioni si riterranno efficaci a tutti gli effetti dalla data di ricevimento delle stesse da parte del destinatario. Ciascuna Parte potrà modificare il proprio indirizzo dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.



17 Cessione del Contratto

- 17.1 Una Parte non potrà cedere il presente Contratto senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.
- 17.2 Il consenso alla cessione del Contratto non potrà essere negato nel caso di cessione a società controllate e/o controllanti, individuate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

18 Riservatezza

- 18.1 Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo n.196/2003, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla suddetta legge in materia di trattamento dei dati personali raccolti nel corso della negoziazione, conclusione ed esecuzione del presente Contratto, e di esercizio dei relativi diritti da parte dell'interessato.
- 18.2 Le Parti convengono che i contenuti del presente Contratto sono da considerarsi come strettamente confidenziali e si impegnano a mantenerli, e farli mantenere riservati dai rispettivi dipendenti, consulenti ed eventuali terzi affidatari di parte delle attività, salvo per quanto richiesto dalla legge o per l'esercizio dei diritti di una Parte nei confronti dell'altra che abbiano fonte nel presente Contratto.
- 18.3 Le Parti si impegnano e garantiscono altresì che il personale dalle medesime destinato all'esecuzione del presente Contratto, mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dal Venditore, la riservatezza per quanto attiene a informazioni, cognizioni e documenti dei quali esso verrà comunque a conoscenza per l'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
- 18.4 La presente clausola rimarrà in vigore anche successivamente alla cessazione o risoluzione, per qualsiasi causa intervenuta, del presente Contratto per un periodo di due anni.

19 Legge applicabile e foro competente


- 19.1 Il presente Contratto è regolato e verrà interpretato in conformità alla legge italiana
- 19.2 Le Parti concordano che qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla validità, esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente Contratto e che le Parti non riescano a risolvere in via bonaria entro i 45 giorni successivi all'insorgere della controversia, verrà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Milano,

Il Venditore

L'Acquirente

Sasol Italy S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Filippo Carletti

Impossibile visualizzare la pagina XML

Impossibile visualizzare l'input XML tramite il foglio di stile XSL.
Correggere l'errore, quindi fare clic su [Aggiorna](#) oppure riprovare in un momento successivo.

**Accesso negato. Errore durante l'elaborazione della risorsa
"https://www.telecompost.it/dtd/postacert.xsl".**